

Bundesversammlung

Assemblée fédérale

Assemblea federale

Assamblea federala



Delegazione di vigilanza della NFTA  
CH-3003 Berna

[www.parlament.ch](http://www.parlament.ch)

## **Istruzioni della Delegazione di vigilanza della Nuova ferrovia transalpina (DVN) delle Camere federali relative al trattamento dei loro verbali e di altri documenti**

del 12 settembre 2007

**abrogate il 30 novembre 2019 con decisione della DVN del 23 ottobre 2019**

*La Delegazione di vigilanza della NFTA (DVN) delle Camere federali,*

visti gli articoli 4 capoverso 5, 6 capoverso 5, 6a capoverso 3, 7 capoverso 4, 8 e 9 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003<sup>1</sup> relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **1. Campo d'applicazione**

Le presenti istruzioni si applicano a tutti i verbali e agli altri documenti della Delegazione di vigilanza della NFTA (DVN) delle Camere federali, ivi compresi i verbali e gli altri documenti di un comitato della DVN.

### **2. Redazione dei verbali**

- a. Conformemente all'articolo 4 capoverso 3 Oparl, le deliberazioni della DVN o di un suo comitato sono *verbalizzate analiticamente*. Gli interventi non sono riprodotti letteralmente, ma sono riassunti e corretti sotto il profilo linguistico.
- b. Ai sensi dell'articolo 5 Oparl, il presidente della DVN o di un suo comitato può far *verbalizzare le sole decisioni*, se le deliberazioni non hanno verosimilmente importanza per la successiva interpretazione di una decisione della Delegazione.

---

<sup>1</sup> RS 171.115

<sup>2</sup> Le presenti istruzioni entrano in vigore contemporaneamente alla modifica della Oparl del 6 ottobre 2006.

### 3. Modifica dei verbali

- a. Qualora un *membro* della DVN intenda apportare una modifica, lo comunica in sede di approvazione del verbale da parte della Delegazione o di un suo comitato.
- b. Qualora *un'altra persona* che ha partecipato alla seduta intenda apportare una modifica a un proprio intervento, il segretario competente decide sulla procedura da adottare. In particolare, decide se la domanda di modifica debba essere esaminata dalla DVN o da un suo comitato e se possa essere soddisfatta senza ulteriori formalità. Se la persona in questione domanda un esame formale, il presidente della DVN o di un suo comitato decide in via definitiva sulla procedura da seguire. Lo stesso vale anche quando la domanda di modifica è presentata dopo l'approvazione del verbale.
- c. Se un verbale subisce una modifica di contenuto, un'*errata corrige* è aggiunta al fascicolo. In caso di modifiche materiali importanti, l'*errata corrige* o la versione corretta del verbale può essere trasmessa ai destinatari della versione precedente.

### 4. Distribuzione dei verbali

- a. I verbali della DVN sono distribuiti esclusivamente a:
  - i membri della DVN;
  - i collaboratori della segreteria della DVN;
  - i segretari delle Commissioni delle finanze (CdF), delle Commissioni della gestione (CdG), delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT) e della Delegazione delle finanze (DelFin)<sup>3</sup>;
  - il direttore del Controllo federale delle finanze (CDF);
  - il capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC);
  - il direttore, il capo della divisione Infrastruttura e il responsabile della sezione Grandi progetti dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT);
  - il direttore e il rappresentante dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) che presenza regolarmente alle sedute della DVN.
- b. I verbali di un comitato della DVN sono distribuiti esclusivamente a:
  - i membri del comitato;
  - il presidente della DVN;
  - i collaboratori della segreteria della DVN.
- c. La DVN può decidere di non distribuire a tutti i destinatari di cui alla lettera a parti specifiche del verbale.
- d. *Gli altri partecipanti alle sedute non ricevono* un estratto del verbale, neppure per le deliberazioni alle quali hanno presenziato.
- e. I verbali e i documenti della DVN o di un suo comitato *non* sono distribuiti alle *segreterie dei gruppi parlamentari*.

---

<sup>3</sup> Modifica dell'8 ottobre 2008, entrata in vigore l'8 ottobre 2008.

## 5. **Confidenzialità**

Conformemente all'articolo 47 capoverso 1 LParl, le deliberazioni della DVN sono confidenziali. Tutti i destinatari dei verbali della DVN sono pertanto vincolati al segreto d'ufficio (cfr. anche art. 8 LParl) ossia non sono autorizzati a comunicare ad altre persone le informazioni di cui sono venuti a conoscenza. Questa disposizione è intesa segnatamente a garantire che le persone interrogate dalla DVN possano esprimersi liberamente senza che derivi loro alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato (art. 156 cpv. 3 LParl).

## 6. **Consultazione dei verbali**

- a. Qualsiasi *membro della DVN* può consultare i verbali di un comitato della Delegazione.
- b. Il presidente della DVN può autorizzare una *persona che non fa parte della Delegazione* a consultare un verbale della DVN o di un suo comitato per scopi scientifici o per l'applicazione del diritto (art. 7 cpv. 4 in combinato disposto con gli art. 6 cpv. 4 e 7 cpv. 1 Oparl), se non vi si oppongono motivi importanti. All'occorrenza, tale persona può chiedere il parere dell'autorità federale o dei soggetti interessati.
- c. La decisione in merito all'autorizzazione di consultare il verbale spetta esclusivamente al presidente della DVN ed è definitiva. Ai fini della decisione sono determinanti considerazioni di protezione delle fonti, il rischio di abusi (p. es. violazione della confidenzialità o querulomania) e la protezione di dati personali oppure di interessi privati o pubblici. Il presidente della DVN può inoltre subordinare la consultazione a determinati oneri e condizioni, in particolare può ordinare che i dati personali siano resi anonimi (art. 7 cpv. 6 Oparl).
- d. Le persone interrogate dalla DVN conformemente agli articoli 153 e 154 LParl hanno il diritto di consultare, su domanda, l'estratto del verbale d'audizione che le concerne presso la segreteria della Delegazione.
- e. Le persone interrogate conformemente all'articolo 155 LParl (persone i cui interessi sono direttamente toccati dall'inchiesta) ricevono il verbale della loro deposizione per la firma (art. 155 cpv. 5 LParl).
- f. Conformemente all'articolo 155 LParl, il Consiglio federale o una persona da esso direttamente incaricata ha il diritto di consultare, su domanda, i verbali d'interrogatorio delle persone interrogate dalla DVN (art. 155 cpv. 6 in combinato disposto con l'art. 167 LParl).

## 7. **Registrazione delle deliberazioni della DVN**

- a. Di regola, l'estensore del verbale cancella la registrazione delle deliberazioni immediatamente dopo l'approvazione del verbale.
- b. Il segretario decide se la registrazione di una deliberazione va conservata, eccezionalmente, per più di tre mesi (art. 4 cpv. 5 Oparl). La registrazione è cancellata al più tardi al momento della consegna del fascicolo all'Archivio federale.

## **8. Altri documenti della DVN**

Secondo l'articolo 8 Oparl, le disposizioni suesposte in materia di verbali si applicano per analogia anche ai documenti redatti dalla DVN, come pure a quelli redatti da un'autorità, un servizio o una persona su incarico della DVN.

## **9. Extranet**

- a. I verbali e i documenti della DVN o di un suo comitato sono consultabili, in linea di massima, in Extranet, a meno che il presidente della DVN o del comitato non vi rinunci (cfr. art. 6a cpv. 4 Oparl).
- b. Le decisioni e i documenti interlocutori del Consiglio federale, inclusi i corapporti dei dipartimenti, i rapporti di revisione del CDF, ivi compresi i documenti relativi a tali revisioni e il parere dei servizi controllati, non sono pubblicati in Extranet.
- c. Hanno diritto di consultare i verbali e i documenti della DVN o di un suo comitato i membri della Delegazione e i collaboratori della segreteria.
- d. Le segreterie dei gruppi parlamentari non possono consultare i documenti in Extranet.

DELEGAZIONE DI VIGILANZA DELLA NFTA DELLE CAMERE FEDERALI

Il presidente:

Il vicepresidente:

Hansruedi Stadler,  
consigliere agli Stati

Andrea Hämmerle,  
consigliere nazionale